Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 30 novembre 1938-XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. **1785.**

Aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, coi relativi allegati e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, precitato;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1923-II, n. 2590, contenente nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, relativo all'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-X, n. 18, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1931-X, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932-X, n. 576, che con il suo art. 9 reca riduzione di stipendi per gli agenti delle ferrovie dello Stato dei gradi 14 e 15;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, relativo all'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, recante revisione del trattamento economico del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2378, relativo all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto;

Visto il R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054, recante disposizioni relative agli infortuni sul lavoro per il personale delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitolo II del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte, è sostituito dal seguente:

CAPITOLO II.

PERSONALE NON DI RUOLO.

Art. 15. — Il personale non di ruolo può essere assunto:

a) in qualità di sussidiario, per coprire nelle qualifiche di aiuto macchinista, operaio, frenatore, cantoniere, aiutante operaio, manovale e nelle qualifiche del personale delle navi traghetto, di motorista, elettricista, fuochista, carpentiere, marinaio, cameriere, carbonaio e mozzo, quei posti di pianta per i quali, a giudizio dell'Amministrazione, non occorra reclutare personale di ruolo:

b) in qualità di contrattista, per bisogni di durata determinata in qualsiasi ramo di servizio e qualifica ad esclusione di quelle contemplate dal punto *a*);

c) in qualità di straordinario, per bisogni di breve durata in ogni qualifica e ramo di servizio e per il periodo di esperimento di cui al successivo art. 16, primo comma.

Non possono essere assunti i destituiti, revocati e licenziati per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni pubbliche, ferroviarie o parastatali.

Art. 16. — I sussidiari di cui al precedente articolo, punto *a*), vengono assunti in base a determinazioni del direttore generale, previo un periodo di almeno 90 giorni di servizio continuativo prestato nella posizione di straordinario a titolo di esperimento.

I sussidiari devono dare, con le modalità previste dall'articolo 32, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. In caso di rifiuto di sottoscrivere tale promessa, essi sono considerati rinuncianti all'impiego.

I sussidiari vengono assunti con la paga minima prevista per ciascuna qualifica dalla tabella annessa (allegato A-*bis*). Gli aumenti normali di paga, fino a quella massima, vengono assegnati con le modalità previste dagli articoli 48, 50, 51 e 52, per gli aumenti di stipendio del personale di ruolo.

Ai sussidiari viene corrisposta, con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, un'aggiunta di famiglia di lire 45 mensili, oltre alla quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre, e di lire 16 mensili per ogni figlio minorenne in più dei tre.

Per i sussidiari vengono annualmente compilate le note informative in conformità al disposto degli articoli 43 e seguenti.

Quando venga a cessare il bisogno dell'opera loro, i sussidiari vengono dispensati con il preavviso di un mese, senza titolo ad alcun trattamento di buonuscita, salvo il disposto dell'art. 23, ultimo comma.

I sussidiari che intendano lasciare il servizio, devono darne, un mese prima, regolare preavviso scritto al capo dell'Ufficio o Impianto da cui dipendono. In mancanza o ritardo di detto preavviso vengono assoggettati ad una ritenuta corrispondente a tante giornate di paga quanti sono stati i giorni di ritardo frapposti a dare il preavviso. L'ammontare di tale penalità, da trattenersi sulle ultime competenze liquidabili o sulla somma capitale di cui all'art. 23, ultimo comma è devoluto a favore dell'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 17. — Per coprire nelle qualifiche di cui alla colonna 2 dell'annessa tabella (alleg. G-*bis*) i posti ai quali l'Amministrazione ritenga di assegnare personale sussidiario, si può far luogo a passaggi di qualifica:

a) in base al risultato di esami di concorso interno;

b) in base al risultato di apposito esperimento;

c) per merito comparativo, previo il favorevole risultato di esami di abilitazione o d'idoneità;

d) per merito comparativo.

I passaggi di cui sopra non possono essere ammessi se non dopo almeno cinque anni di permanenza nella qualifica precedente ed il quantitativo dei posti da riservare ai passaggi stessi viene stabilito, anno per anno, dal Ministro per le comunicazioni in relazione alla consistenza effettiva in servizio del personale sussidiario e del personale di ruolo di corrispondente qualifica e, in ogni caso, per non più di un sesto delle vacanze per cui sono ammesse le promozioni a norma dell'art. 53.

Sono altresì consentiti cambiamenti di qualifica da manovratore a deviatore, o viceversa, quando ciò sia ritenuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione.

E' pure consentito il cambiamento della qualifica di manovale in quella di aiutante operaio in base al risultato favorevole di apposito esperimento.

Art. 18. — Al personale sussidiario, dopo un anno di servizio continuativo, è concesso, per ciascun anno solare, un congedo ordinario, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia ed esclusa ogni altra competenza, di:

giorni 6 fino a quattro anni di anzianità;
giorni 8 da oltre quattro e fino a dieci anni;
giorni 10 oltre i dieci anni.

Il personale sussidiario addetto agli impianti di cui al secondo comma dell'art. 65, fruisce dei giorni di libertà previsti nel comma stesso, con titolo alla paga e all'aggiunta di famiglia. Per detto personale i periodi di congedo di cui al primo comma del presente articolo, sono rispettivamente di 3, 5 e 7 giorni.

Valgono per la concessione di tale congedo le disposizioni di cui all'art. 65, terzo, quarto e quinto comma.

In casi ritenuti giustificati ed in seguito a domanda motivata, possono essere accordati, oltre al congedo ordinario, congedi straordinari senza retribuzione.

Art. 19. — Durante le assenze per malattia accertate dai sanitari dell'Amministrazione, e sempre che queste non siano dovute a colpa o sregolatezza, viene accordato ai sussidiari, a partire dal 3° giorno di malattia e per un periodo massimo di 60 giorni lavorativi, un assegno giornaliero pari a metà della paga (oltre al normale trattamento di aggiunta di famiglia) esclusa ogni altra competenza.

Agli effetti del computo del limite di tempo anzidetto valgono le disposizioni di cui all'art. 67, primo comma.

I sussidiari assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'Amministrazione li autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata.

Per i sussidiari con almeno 4 anni di servizio, il direttore generale può, in casi speciali, autorizzare la continuazione di tutto o parte dell'assegno per altri 30 giorni lavorativi.

Le assenze per malattia comune, per malattia professionale e per infortunio, non sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del periodo massimo per il quale può essere corrisposto l'assegno di malattia.

Art. 20. — I sussidiari, esclusi i camerieri ed i mozzi, possono essere passati a ruolo nella posizione di stabile quando abbiano compiuto dieci anni di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario, e purchè nell'accennato periodo abbiano prestato tremila giornate di effettivo servizio: altrimenti il periodo stesso è prolungato fino al raggiungimento di quest'ultima condizione.

Il Ministro per le comunicazioni stabilisce, anno per anno, il quantitativo dei posti di pianta disponibili per la sistemazione stessa.

Ai sussidiari che passano a ruolo in seguito alla sistemazione di cui ai due precedenti comma od in seguito a concorso, viene riconosciuto d'ufficio, con le norme dell'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923-II, n. 2590, metà del periodo di servizio continuativo prestato nella posizione di straordinario e di sussidiario.

A tale scopo la somma capitale liquidata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a norma del successivo art. 23, ultimo comma, fatta deduzione della quota corrispondente ai contributi versati dalle Ferrovie dello Stato, la quale viene incamerata dall'Amministrazione, è computata per quella parte di riconoscimenti ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 2590 cui potrà bastare. Qualora la somma disponibile ecceda l'importo relativo ai riconoscimenti ammissibili, l'eccedenza viene impiegata, pure d'ufficio, per riscatti ai sensi dell'art. 2 del decreto stesso.

Art. 21. — I contrattisti di cui all'art. 15, punto *b*, vengono assunti dal direttore generale, in base ad un contratto tipo nel quale sono fissati i rapporti giuridici d'impiego ed il trattamento economico.

Il contratto tipo deve essere approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

I contrattisti sono esclusi da sistemazione a ruolo.

Art. 22. — Gli straordinari di cui all'art. 15, punto *c*), vengono assunti dai capi dei Servizi, per gli addetti agli uffici, e dai Comitati di esercizio, per gli altri, previo accertamento, nei modi che siano ritenuti convenienti, dell'idoneità al servizio cui sono destinati. Contro tale giudizio non è ammesso alcun gravame.

La paga giornaliera degli straordinari è stabilita dalle autorità di cui al precedente comma, entro i limiti fissati dal direttore generale per ciascuna qualifica, tenuto conto delle attribuzioni da disimpegnare e dei prezzi locali della mano d'opera.

Gli straordinari sono esclusi da sistemazione a ruolo.

Quando venga a cessare il bisogno dell'opera loro, gli straordinari vengono dispensati senza preavviso e senza alcun trattamento a carico dell'Amministrazione per buonuscita o simili. Sono pure dispensati alle stesse condizioni, quegli straordinari che, a giudizio dell'Amministrazione, non abbiano prestato in modo soddisfacente il periodo di esperimento di cui all'art. 16, primo comma.

Art. 23. — A tutto il personale non di ruolo da considerarsi operaio a' termini dell'art. 9, nei casi di infortunio sul lavoro si applica il trattamento stabilito dal R. decreto 10 marzo 1938-XVI, n. 1054.

Il personale non di ruolo viene assicurato, a norma delle vigenti disposizioni legislative, per la invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi, e, se addetto al servizio delle navi traghetto, durante i periodi di navigazione è iscritto alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare e viene assicurato contro la disoccupazione e la tubercolosi.

I sussidiari sono esclusi dalla assicurazione alle Casse di malattia istituite nelle nuove provincie in base al R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898 e dalla assicurazione alle Casse mutue di malattie istituite in base alla legge 3 aprile 1926-IV, numero 563.

I sussidiari e i contrattisti sono assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, per la liquidazione di una

somma capitale in caso di cessazione dal servizio od in caso di morte durante il periodo di servizio; per questa assicurazione essi sono assoggettati ad una ritenuta mensile del 6 % sulla paga, esclusa ogni altra competenza, e l'Amministrazione versa un contributo di uguale misura.

Art. 24. — I sussidiari e gli straordinari vengono puniti con multa fino ad una giornata di paga quando incorrono in una delle mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del regolamento del personale.

Per le mancanze di cui agli articoli 91, 92 e 93 gli straordinari sono passibili di licenziamento, salvo, se vi siano motivi di indulgenza, a punirli parimenti con multa che, in questo caso, può raggiungere l'importo di cinque giornate di paga e ciò senza speciale formalità di procedura, dopo l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze stesse e sentite le giustificazioni degli incolpati, da farsi oralmente.

Per ogni altra mancanza più grave gli straordinari sono senz'altro licenziati.

Nei casi di cui ai due capoversi precedenti, in confronto dei sussidiari si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 del regolamento del personale.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla relativa partecipazione.

Le autorità competenti ad infliggere agli straordinari le punizioni suddette e quelle di cui agli articoli 89 e 90 ai sussidiari ed a decidere in merito agli eventuali ricorsi, risultano dalle tabelle Allegati M e N.

Ai sussidiari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 101. Gli straordinari nei casi previsti dall'articolo stesso vengono licenziati.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari i sussidiari percepiscono solo la metà delle somme da liquidarsi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'articolo 23, mentre l'altra metà è incamerata dall'Amministrazione.

Art. 2.

Sono classificati come sussidiari, gli avventizi ordinari e straordinari rivestiti delle qualifiche previste dall'art. 1, sub art. 15, punto *a*, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso di tutti i requisiti a norma dell'art. 1, sub art. 16, primo comma.

Sono classificati come contrattisti o straordinari, quegli avventizi ordinari e straordinari i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3.

La promessa solenne di cui all'art. 1, sub art. 16, deve essere sottoscritta anche dagli agenti classificati come sussidiari a norma del precedente art. 2.

Coloro che si rifiutano di sottoscriverla sono licenziati; in tal caso il rifiuto deve risultare da verbale sottoscritto dal superiore incaricato di ricevere la promessa e da due testimoni.

Art. 4.

L'inquadramento dei sussidiari di cui all'art. 2 nella tabella delle paghe giornaliere di cui all'Allegato A-*bis* al presente decreto, ha luogo assegnando ad ogni singolo agente la posizione corrispondente alla paga minima prevista dalla tabella per la sua qualifica, aumentata del valore degli anni di servizio continuativo eventualmente prestati nella posizione di avventizio straordinario e ordinario anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, valutati per metà.

Agli effetti di detto aumento, gli anni stabiliti dalla tabella per conseguire l'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso.

Le frazioni di anno eventualmente risultanti dal calcolo di cui al primo comma, se inferiori a sei mesi si trascurano, se uguali o superiori a sei mesi si valutano per un anno.

I sussidiari assumono nella tabella la classe normale di paga con la relativa decorrenza che corrisponde alla posizione loro assegnata.

Se la classe predetta è inferiore alla paga di fatto fruita all'atto dell'inquadramento, i sussidiari conservano la differenza come assegno ad personam.

Ai sussidiari che nella precedente posizione di avventizi ordinari erano provvisti dell'indennità di caroviveri, viene attribuita, a titolo di assegno ad personam, l'eventuale differenza fra la misura dell'indennità di caroviveri fruita alla data di entrata in vigore del presente decreto e la misura dell'aggiunta di famiglia spettante in base all'art. 1, sub art. 16.

Gli assegni ad personam di cui ai precedenti comma quinto e sesto sono assorbibili dai successivi aumenti di paga e di aggiunta di famiglia.

Per i sussidiari di cui al presente articolo, il servizio continuativo prestato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in qualità di avventizio straordinario ed ordinario è utile:

a) per il computo del periodo di servizio necessario per il passaggio a ruolo di cui all'art. 1, sub art. 20, primo comma;

b) per i riconoscimenti ed i riscatti di cui all'art. 1, sub art. 20, terzo e quarto comma.

Art. 5.

Per i sussidiari che passano a ruolo a norma dell'art. 1 sub art. 20, l'inquadramento nei quadri di classificazione ha luogo in base alle seguenti norme, partendo, per ogni singolo agente, dalla posizione posseduta (qualifica e paga giornaliera) all'atto del passaggio.

Occorre prima moltiplicare per 365 la paga giornaliera e togliere dal prodotto ottenuto il supplemento di servizio attivo stabilito per gli agenti di ruolo rivestiti della stessa qualifica. L'importo ottenuto serve di base per la iscrizione nei quadri di classificazione (Allegato A).

Gli anni stabiliti pel conseguimento dell'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso: all'agente viene assegnata nei quadri la posizione corrispondente all'importo come sopra calcolato; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nei quadri di classificazione la classe normale di stipendio con la relativa decorrenza che corrisponde alla posizione assegnatagli. Se la classe predetta è inferiore all'importo anzidetto, l'agente conserva la differenza come assegno personale fino ad assorbimento.

Art. 6.

Le controversie derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 5 del presente decreto sono definitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

I sottoindicati articoli del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, sono modificati o sostituiti come segue:

Art. 1. — L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può essere:

a) non di ruolo: sussidiario, contrattista e straordinario;

b) di ruolo: in prova e stabile.

« Il personale di ruolo è distinto per gradi e qualifiche e ripartito nelle diverse specialità di servizio secondo le tabelle annesse (Allegato *A*) e si distingue in personale degli uffici ed in personale esecutivo.

« Il personale sussidiario è distinto per qualifica e ripartito nei diversi rami di servizio secondo la tabella annessa (Allegato A-*bis*) ».

Art. 7. — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Viene considerato dimissionario d'ufficio chi, senza giustificato motivo, lasci trascorrere oltre 10 giorni da quello stabilito come decorrenza del trasferimento senza raggiungere la nuova residenza assegnatagli: salvo la facoltà del direttore generale di applicare anche in questi casi il disposto dell'art. 79 *c*) ».

Art. 14. — E' sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e sussidiario viene iscritto alla matricola generale mediante compilazione per ciascun agente di uno stato matricolare conforme al modello annesso (Allegato B).

« A chi cessa dal servizio od ai suoi eredi viene rilasciato, a richiesta, un estratto di detto stato matricolare, senza alcuna attestazione sulla qualità del servizio prestato, salvo per gli operai il disposto dell'art. 130 della legge di Pubblica Sicurezza.

« Gli agenti, sia in prova che stabili, vengono iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

« Vengono pure iscritti (salvo quanto è disposto da speciali disposizioni per gli agenti provenienti da altre Amministrazioni) al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a norma del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni ».

Art. 25. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli Uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, sorvegliante della linea, capo tecnico di 3ª classe, sotto capo tecnico, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prove di esame e produzione di titoli ».

Art. 26. — Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli esami degli aiuto macchinisti debbono essere tenuti allo scadere dell'anno di prova; per il personale di altre qualifiche almeno due volte ogni anno solare ».

Art. 27. — E' aggiunto il seguente comma:

« Qualora si dovesse in qualunque tempo riscontrare falso o non valido qualcuno dei documenti che servirono di base al provvedimento di nomina in prova o dovesse risultare che da parte dell'interessato siano state taciute circostanze che lo avrebbero fatto escludere dall'impiego, l'Amministrazione procede alla revoca del provvedimento della nomina in prova nonchè di tutti gli atti successivi presi in confronto dell'agente sistemato e fa luogo al suo licenziamento dal servizio nella posizione di straordinario ».

Art. 37. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Le decisioni su tali ricorsi sono definitive e non suscettibili di alcun gravame nè ordinario nè straordinario, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale ».

Art. 43. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Esse sono conformi ai modelli (Allegati D ed E) valevoli uno per le qualifiche dei gradi dal 2° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe ed i capi verificatori di 1ª classe a. p.) e l'altro per queste ultime qualifiche e per quelle dei gradi 11° ed inferiori ».

Art. 49. — Alla fine del 2° comma viene aggiunto:

« . . . . : detta facoltà è demandata al direttore generale per il personale dei gradi 11° ed inferiori ».

Art. 55. — Il 3° comma è sostituito dal seguente:

« Le graduatorie di merito, che hanno valore consultivo per le deliberazioni definitive del Ministro, sono stabilite da una Commissione centrale di avanzamento, direttamente per le promozioni al grado 2° e per le promozioni ai gradi dal 3° al 10° (escluse le qualifiche di macchinista di 1ª classe conduttore capo di 1ª classe, sorvegliante della linea di 1ª classe, sotto capo tecnico di 1ª classe e capo verificatori di 1ª classe a. p.) su designazioni non impegnative di Commissioni locali: da queste ultime per le promozioni agli altri gradi inferiori ».

Art. 61. — E' sostituito dal seguente:

« Non può essere ammesso a scrutini di promozione, nè ad esami di concorso o di idoneità, chi abbia riportato una qualificazione di *mediocre*, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla relativa scadenza; e chi abbia riportata una qualificazione di *cattivo*, se non siano trascorsi dalla scadenza relativa almeno cinque anni ».

Art. 65. — Il 1° ed il 2° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:

26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori all'11°, nonchè pei macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;

26 o 16 per gli agenti dei gradi 11° (esclusi i macchinisti di 2ª classe) 12° (esclusi gli aiuto macchinisti) 13° (esclusi gli operai di 1ª classe) nonchè per gli uscieri;

16 o 13 per gli operai di 1ª classe e per gli agenti dei gradi inferiori al 13° (esclusi gli uscieri).

« Per il personale operaio e di manovolanza addetto alle officine di grandi riparazioni del materiale rotabile, a quelle del materiale fisso ed ai cantieri dipendenti dal Servizio lavori e costruzioni la durata del congedo è rispettivamente, a seconda delle accennate anzianità, di giorni 13 o 10, oltre alla libertà che essi godono in occasione delle solennità in cui i detti impianti debbono rimanere chiusi e cioè:

primo giorno dell'anno, 21 aprile (Natale di Roma e Festa del lavoro), 9 maggio (Fondazione dell'Impero), 15 agosto (Assunzione di Maria Vergine), 28 ottobre (Anniversario della Marcia su Roma), 4 novembre (Anniversario della Vittoria) e 25 dicembre (Natale) ».

Art. 70. — Viene soppresso l'ultimo comma.

Art. 75. — L'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale, nell'interesse dell'Azienda, ha facoltà di togliere il personale dalle attribuzioni che disimpegna passandolo ad altre anche di diverso servizio, sia temporaneamente sia definitivamente; ed in quest'ultimo caso deve attribuire agli interessati la qualifica di grado corrispondente a quello di cui sono rivestiti, anche se pertinente ad altra categoria di personale.

« Qualora poi esigenze di servizio lo richiedano il direttore generale ha anche facoltà di adibire temporaneamente gli agenti a mansioni inerenti ad una qualifica di grado inferiore.

« Nei riguardi degli agenti che, per inidoneità fisica o per incapacità non siano più riconosciuti atti al disimpegno delle mansioni della propria qualifica, il direttore generale ha facoltà di adibirli, previa loro esplicita domanda, ad altre mansioni per le quali siano ritenuti idonei, assegnando loro una diversa qualifica di grado pari od inferiore, la quale non

comporti un ulteriore sviluppo di carriera, migliore di quello che gli agenti stessi avrebbero avuto nella qualifica di provenienza.

« Il personale da passarsi ad attribuzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio è sottoposto a visita sanitaria, per riconoscere se abbia la relativa idoneità fisica, secondo le norme stabilite in materia dall'Amministrazione ».

Art. 81. — Il comma *d*) è sostituito dal seguente:

« *d*) quando agenti, assolti o comunque prosciolti dalle imputazioni penali previste dall'art. 98 con provvedimento dell'autorità giudiziaria motivato da insufficienza di prove o da formule equivalenti o da estinzione dell'azione penale per improcedibilità o per difetto di querela, non siano giudicati meritevoli di essere conservati in servizio ».

E' poi aggiunto il seguente comma:

« Gli esoneri in applicazione delle lettere *b*), *c*) e *d*) del presente articolo vengono deliberati senza alcuna preventiva contestazione o comunicazione agli interessati ».

Art. 83. — E' aggiunto il seguente comma:

« Quando lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, il Ministro ha facoltà, sentito il Consiglio d'amministrazione, di deliberare l'esonero definitivo degli agenti che abbiano compiuto 55 anni di età con almeno 20 anni di servizio utile agli effetti del raggiungimento dei limiti per l'esonero normale, oppure che con qualunque età abbiano compiuto 25 anni di servizio utile come sopra.

« Le relative proposte debbono essere presentate: per gli agenti dei primi due gradi, dal direttore generale sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento; per gli altri, dai capi dei Servizi centrali, sentito il parere delle Commissioni locali di avanzamento ».

Art. 87. — I due ultimi comma sono sostituiti dai seguenti:

« I degradati vanno ad occupare il primo posto nel ruolo del grado in cui sono trasferiti.

« Essi possono essere reintegrati nella qualifica che prima rivestivano, ma tale reintegrazione non può essere deliberata, con provvedimento del Ministro, se non trascorsi almeno tre anni dalla data della degradazione, e solo a condizione che nel frattempo l'interessato si sia meritata almeno la qualificazione di *buono*.

« I reintegrati vanno ad occupare, nel grado in cui sono restituiti, il posto che loro spetta deducendo dalla loro anzianità il tempo trascorso nel grado inferiore.

« Gli agenti degradati sono esclusi da qualsiasi promozione fino a che non siano stati reintegrati e non siano trascorsi almeno tre anni dalla data della reintegrazione ».

Art. 92. — Il punto *c*) del 1° comma è sostituito dal seguente:

« *c*) per alterchi con vie di fatto, risse e violenze, nei locali dell'Amministrazione o dipendenze; ovvero per altri fatti congeneri o per gravi cause di condotta biasimevole in servizio ».

Art. 93. — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti incorrono nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni; o nella sospensione dal grado con privazione dello stipendio da novantuno a centottanta giorni, se appartenenti al gruppo A:

a) per maggiore gravità delle mancanze previste dall'art. 92, o per recidività, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze stesse;

b) per gravi irregolarità, negligenze ed inosservanze delle disposizioni regolamentari per le quali sia stato imminente il pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio e tale pregiudizio non siasi verificato unicamente per causa indipendente dall'azione od omissione del colpevole;

c) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, con danno del materiale o di altre cose sia dell'Amministrazione sia dei terzi;

d) per manifestazioni collettive, che mirino a far pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

e) per minacce o gravi ingiurie verso i superiori od i sanitari ausiliari o per altri congeneri atti di insubordinazione;

f) per atti calunniosi o diffamatori verso l'Amministrazione ferroviaria od altre Amministrazioni dello Stato, o verso altri agenti anche non superiori di grado;

g) per assenze arbitrarie fino a 10 giorni, se siano avvenute nonostante divieto da parte dei superiori.

« Nei casi previsti alle lettere *a*) e *g*) la punizione si applica indipendentemente dalla perdita dello stipendio per le giornate di assenza ».

Art. 95. — I punti *c*) *e*) ed *f*) del 1° comma sono sostituiti dai seguenti:

« *c*) per abituale indolenza nell'adempimento delle attribuzioni di servizio o per incapacità all'esercizio del proprio ufficio;

e) per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione o comunque in occasione del proprio ufficio, alle leggi e regolamenti in materia di imposta di consumo, posta, monopoli e sanità pubblica;

f) per qualsiasi fatto che rechi offesa al decoro dell'Amministrazione o dimostri difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi, anche se non sia derivato danno agli interessi dell'Amministrazione o vantaggi a terzi ».

Art. 96. — Il comma *l*) è soppresso; in conseguenza i successivi comma *m*) ed *n*) sono rispettivamente da indicarsi con le lettere *l*) ed *m*).

Art. 97. — Viene aggiunto il seguente comma:

« *q*) per mancata fede al giuramento, sia che essa si concreti in una o più infrazioni disciplinari, sia che si dimostri con atteggiamenti che contraddicano fondamentalmente al giuramento stesso ».

Art. 101. — Il comma 1° è sostituito dal seguente:

« La sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato si applica senz'altro agli agenti contro i quali sia stato emesso mandato di cattura, o che comunque si trovino in istato di arresto o che debbano espiare interdizione temporanea dai pubblici uffici; e può essere disposta a carico di chi sia fermato per misura di Pubblica Sicurezza, oppure sia citato con mandato di comparizione o sia altrimenti sottoposto a giudizio per delitto o sia implicato in fatti che possano dare luogo alla revocazione o alla destituzione o all'esonero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 81 ».

Il 4° comma è sostituito dal seguente:

« In ogni caso e quindi qualunque sia la deliberazione adottata, il direttore generale giudica definitivamente, a seconda delle circostanze, se ed in quale misura siano da corrispondersi le competenze ordinarie perdute a causa della ripetuta sospensione, escluse le competenze accessorie.

« Nel caso di corresponsione totale viene concessa anche l'aggiunta di famiglia.

« Dall'ammontare di dette competenze, debbono essere sempre detratte le somme che siano state corrisposte a titolo di assegno alimentare ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« E' in facoltà delle stesse autorità di cui al 2° comma del presente articolo di sollevare dal servizio gli agenti per i quali, pur non riscontrandosi gli estremi per l'applicazione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, si renda opportuno, per la speciale natura della mancanza commessa, l'allontanamento temporaneo dal servizio.

« In tali casi l'agente viene considerato a disposizione dell'Amministrazione con la corresponsione delle competenze normali, escluse quelle accessorie.

« All'agente sospeso per effetto del presente articolo e poscia definitivamente punito con la sospensione stessa per un tempo determinato, questa viene computata nel periodo di quella già sofferta.

« Parimenti la sospensione a tempo determinato deliberata nei confronti di agente già sollevato dal servizio viene computata nel periodo del sollevamento, beninteso con la trattenuta delle competenze corrisposte durante il periodo stesso ».

Art. 103. — Il 2° e 3° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre 30 giorni, se si tratta di agenti del gruppo A e oltre dieci giorni, se si tratta di altri agenti, i provvedimenti sono pronunciati: dal direttore generale per il personale dei gradi secondo, terzo e quarto, dal Comitato di esercizio per il personale degli altri gradi, dipendente dagli Uffici aventi sede nelle circoscrizioni compartimentali; e da speciali Commissioni composte dal capo del Servizio, da chi normalmente lo sostituisce e dal capo dell'Ufficio cui appartiene il giudicabile per il personale degli altri gradi, addetto agli uffici centrali dei Servizi.

« Per le mancanze di cui ai precedenti comma, commesse da agenti del primo grado, provvede il Ministro su proposta del direttore generale ».

Art. 104. — Il primo comma viene sostituito dal seguente:

« Contro le punizioni di cui al primo comma dell'art. 103 è ammesso ricorso in via gerarchica alle autorità indicate nelle tabelle annesse (Allegati M ed N).

« Contro le punizioni di cui al secondo comma dell'articolo stesso competente a deliberare in ordine agli eventuali ricorsi è il Ministro se trattasi di agente del 2° grado, e il direttore generale per gli altri ».

Art. 108. — E' aggiunto il seguente comma:

« Tutti i provvedimenti disciplinari inferiori alla degradazione, sui quali sia stato deciso in sede di ricorso gerarchico non sono suscettibili di alcun gravame nè ordinario nè straordinario, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale, in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con il R. decreto 28 giugno 1912, n. 728 ».

Art. 110. — L'articolo 110 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro ha facoltà di riaprire in qualunque momento il procedimento disciplinare qualora emergano nuovi fatti e prove tali da far presumere la colpa del personale in caso di avvenuto proscioglimento o, comunque, una colpa maggiore; o quando vi sia fondato motivo per riconoscere errato il precedente giudizio.

« Il personale non può invece richiedere la riapertura del procedimento disciplinare se non nel caso in cui sia stata applicata almeno la sospensione dal grado con privazione dello stipendio oltre i dieci giorni.

« La riapertura è decisa dal Ministro e non sospende gli effetti della punizione già inflitta.

« Quando per effetto del nuovo procedimento si addivenga al proscioglimento del punito o ad una punizione minore della precedente, può essere ammesso, con provvedimento del direttore generale, il pagamento totale o parziale delle competenze ordinarie non percepite, escluse le competenze accessorie.

« Nel caso di pagamento totale viene concessa anche l'aggiunta di famiglia ».

Art. 8.

Agli agenti rivestiti delle qualifiche di macchinista e macchinista T. M. sono assegnate rispettivamente le qualifiche di macchinista di 2ª classe e macchinista di 3ª classe ed agli attuali fuochisti ed assistenti T. E. è assegnata la qualifica di aiuto macchinista.

Agli agenti rivestiti delle qualifiche di capo fuochista motorista, fuochista motorista di 1ª classe e fuochista motorista vengono attribuite rispettivamente le nuove qualifiche di capo motorista, motorista di 1ª classe e motorista.

Le qualifiche di capo squadra accudienti e manovali, accudiente, capo verificatori di 1ª classe, capo verificatori, verificatore, guardiano, capo guardia, sottocapo guardia e guardia sono soppresse. Gli agenti in atto rivestiti delle dette qualifiche le conserveranno ad personam, unitamente al relativo trattamento di stipendio, fino al passaggio ad altra qualifica per promozione od altra causa.

Sono altresì abolite le qualifiche del personale del Traghetto di Venezia e il relativo quadro di classificazione.

Art. 9.

Le tabelle A, C, D, E, F, G, I, L, M ed N allegate al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le tabelle A-*bis*, C-*bis*, F-*bis*, G-*bis*, I-*bis*, L-*bis*, M-*bis* ed N-*bis* annesse al R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2378, sono soppresse e sostituite da quelle A, A-*bis*, C, D, E, F, G, G-*bis*, I, L, M ed N allegate al presente decreto.

Art. 10.

Per gli agenti dei gradi 14° e 15° promossi al grado 13° e superiori dopo il 1° febbraio 1932, data di applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, le ritenute di previdenza e il trattamento di quiescenza dovranno essere computati sugli stipendi pensionabili conseguiti nel grado precedente in base alle tabelle approvate con la legge 27 giugno 1929, n. 1047; e ciò fino a quando non raggiungano nel nuovo grado uno stipendio pensionabile superiore.

Art. 11.

Il disposto dell'art. 3, 1° comma del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria, quando nel rispettivo ruolo si rendano disponibili posti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa, è esteso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale è autorizzata ad applicarlo anche per i concorsi espletati durante l'anno XVI, anche se trascorsi sei mesi.

Art. 12.

Le modificazioni ed aggiunte di cui al presente decreto entrano in vigore dal 1° del mese successivo al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 105. — MANCINI.

ALLEGATO *A*
(annesso agli art. 1, 3, 34 e 48).

QUADRI DI CLASSIFICAZIONE

AVVERTENZA

Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni *a*) e *b*) compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

— Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo di cui ai quadri del presente allegato vanno soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038; nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

PERSONALE DI RUOLO

PERSONALE DEGLI UFFICI

GRUPPO	N. del grado – In base al R. D. L. 7-4-1925 n. 405	N. del grado – In base al R. D. L. 11-11-1923 n. 2395	QUALIFICA	Stipendio – minimo	Stipendio – massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
A	1	4	Capo servizio principale.	36000		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12000
A	1	4	Capo comp. di 1ª cl. . .																				
A	1	4	Capo servizio.																				
A	1	4	Capo comp. di 2ª cl. . .																				
A	2	5	Ispettore capo sup. . . .	27000	29000	27000	—	—	—	29000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9000
A	3	6	Ispettore capo	22000	25000	22000	—	—	—	23000	—	—	—	25000	—	—	—	—	—	—	—	—	7000
A	3	6	Cassiere p.le																				
A	4	7	Ispettore p.le.	19000	21000	19000	—	—	—	20000	—	—	—	21000	—	—	—	—	—	—	—	—	5200
A	4	7	Cassiere di 1ª cl.																				
A	5	8	Ispettore di 1ª cl. . . .a)	16700	18000	16700	—	—	—	17500	—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
A	5	8	Cassiere di 2ª cl. . . .a)																				
A	6	9	Ispettore di 2ª cl. . . .a)	15000	15700	15000	15700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
A	7	10	Allievo ispettore . . . .a)	13600	14300	13600	14300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2200
B	6	9	Segretario capo. . . .a)	14100	16200	14100	—	—	—	14700	—	—	—	15300	—	—	—	—	16200	—	—	—	3000
B	6	9	Segretario tecnico capo a)																				
B	6	9	Disegnatore capo . . .a)																				
B	6	9	Revisore capo . . . .a)																				
B	7	10	Segretario principale .a)	12900	14700	12900	—	—	—	13500	—	—	—	14100	—	—	—	—	14700	—	—	—	2200
B	7	10	Segretario tecn. p.le .a)																				
B	7	10	Disegnatore p.le . . .a)																				
B	7	10	Revisore p.le . . . . .a)																				
B	8	10	Segretario di 1ª cl. . .a)	10800	12900	10800	—	—	—	11400	—	—	—	12000	—	—	—	—	12900	—	—	—	2200
B	8	10	Segretario tec. 1ª cl. .a)																				
B	8	10	Disegnatore di 1ª cl. .a)																				
B	8	10	Revisore . . . . . . .a)																				
B	8	10	Assist. lavori di 1ª cl. a)																				

(1) Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo del Direttore Generale e del vice Direttore Generale sono rispettivamente quelli del grado 3° e 4° delle altre Amministrazioni dello Stato.

Segue PERSONALE DEGLI UFFICI

GRUPPO	Numero del grado: In base al R.D.L. 7-4-25 n. 405	Numero del grado: In base al R.D.L. 11-11-23 n. 2395	QUALIFICA	Stipendio: minimo	Stipendio: massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
B *B* *B* *B*	10 10 10 10	11 11 11 11	Segretario . . . . . . *a*) Segretario tecnico . . *a*) Disegnatore . . . . . *a*) Assistente lavori . . . *a*)	8100	10800	8100	—	8700	—	—	9300	—	—	—	9900	—	—	—	10800	—	—	—	1800
C	6	9	Applicato capo . . . . *a*)	12200	14400	12200	—	—	—	12800	—	—	—	—	13500	—	—	—	—	14400	—	—	3000
C	7	10	Applicato p.le . . . . *a*)	11300	13400	11300	—	—	—	12200	—	—	—	—	12800	—	—	—	—	13400	—	—	2200
C *C* *C*	8 8 8	10 10 10	Applicato 1ª cl. . . . *a*) Aiutante dis. p.le. . . *a*) Aiut. assist. lav. princ. *a*)	10000	12200	10000	—	—	—	10500	—	—	—	—	11300	—	—	—	—	12200	—	—	2200
C *C* *C*	10 10 10	11 11 11	Applicato . . . . . . *a*) Aiutante dis. 1ª cl. . . *a*) Aiutante assist. lavori *a*)	7300	10000	7300	—	—	—	8000	—	—	—	8700	—	—	—	9300	—	—	—	10000	1800
d'ordine	10	—	Scrivana principale . . *a*)	6400	9000	6400	—	—	—	7000	—	—	—	7700	—	—	—	8300	—	—	—	9000	1800
d'ordine	11	—	Aiutante . . . . *a*)	6900	9300	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	1400
d'ordine	11 11 11	— — —	Aiutante disegnatore . *a*) Sorveg. dei lavori . . *a*) Alunno d'ordine . . . *a*)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1400
d'ordine	11	—	Scrivana . . . . *a*)	6000	7800	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	1400
subalterno	12 12	— —	Commesso . . . . . . *b*) Usciere capo . . . . . *b*)	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1200
subalterno	13	—	Usciere di 1ª cl . . . *b*)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1100
subalterno	14	—	Usciere . . . . *b*)	5700	7500	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	1000
subalterno	15	—	Inserviente . . . . . . *b*)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	900

PERSONALE DELLE STAZIONI

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Supplemento di servizio attivo
				Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati																		
5	Capo stazione sup.... *a*)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
6 6	Capo stazione p.le ... *a*) Capo gestione p.le ... *a*)	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—	16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	3000
7 7 7	Capo stazione di 1ª cl. *a*) Capo gestione di 1ª cl. *a*) Capo telegraf. di 1ª cl. *a*)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	—	2200
8 8 8	Capo stazione di 2ª cl. *a*) Capo gestione di 2ª cl. *a*) Capo telegraf. di 2ª cl. *a*)	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—	12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	—	2200
9 9 9	Capo stazione di 3ª cl. *a*) Capo gestione di 3ª cl. *a*) Capo telegraf. di 3ª cl. *a*)	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—	11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	2200
10	Sottocapo . . . . . . *a*)	8500	11400	8500	8700	—	9000	—	9600	—	—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	—	1800
11	Aiutante . . . . *a*)	7200	9600	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	1400
11	Alunno d'ordine . . . *a*)	6900	8700	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	—	1400
11	Scrivana . . . . *a*)	6600	8400	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	1400
12	Manovratore capo . . *b*)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	1200
12	Deviatore capo . . . . *b*)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
12	Guardamerci . . . . . *b*)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
13	Capo sq. manovratori *b*)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	1100
13	Capo sq. deviatori . . *b*)	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1100
13	Guardasala . . . . . . *b*)	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
14	Manovratore . . . . . *b*)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	1000
14	Deviatore . . . . . . *b*)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	1000

PERSONALE DEI TRENI

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati																		Supplemento di servizio attivo
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	Capo personale viaggiante . . . . *a)*	12300	14700	12300	12600	—	12900	—	13200	—	13500	—	13800	—	14100	—	—	14400	—	—	14700	2200
7	Controllore viaggiante principale . . . . . *a)*	11700	14100	11700	12000	—	12300	—	12600	—	12900	—	13200	—	13500	—	—	13800	—	—	14100	2200
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe . . . *a)*	10500	12900	10500	10800	—	11100	—	11400	—	11700	—	12000	—	12300	—	—	12600	—	—	12900	2200
8	Controllore viaggiante di 1ª classe . . . . . . *a)*	10200	12600	10200	10500	—	10800	—	11100	—	11400	—	11700	—	12000	—	—	12300	—	—	12600	2200
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe . . . *a)*	9300	11700	9300	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	11100	—	—	11400	—	—	11700	2200
9	Controllore viaggiante di 2ª classe . . . . . . *a)*	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	2200
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe . . . *a)*	9000	11400	9000	9300	—	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	—	11100	—	—	11400	1800
10	Controllore viaggiante di 3ª classe . . . . . . *a)*	8700	11100	8700	9000	—	9300	—	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	—	10800	—	—	11100	1800
10	Conduttore capo di 1ª classe . . . . *b)*	7200	9300	7200	7500	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	—	1800
11	Conduttore capo . . . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	1400
12	Conduttore p.le . . . *b)*	6300	8400	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	1200
13	Conduttore . . . . . *b)*	6000	8100	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	1100
14	Frenatore . . . . . . *b)*	5100	7200	5100	—	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	6609	—	—	6900	—	—	7200	—	1000

PERSONALE DI MACCHINA

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati																			Supplemento di servizio attivo
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Capo deposito super. *a*)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
6	Capo deposito princ. *a*)	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	—	—	3000
7	Capo depos. di 1ª cl. *a*)	14400	16800	14400	14700	—	15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	16800	—	—	—	—	—	—	2200
8	Capo depos. di 2ª cl. *a*)	12600	15600	12600	12900	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	—	2200
9	Capo depos. di 3ª cl. *a*)	11700	14400	11700	12000	—	12300	—	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	2200
10	Macchinista di 1ª cl. *b*)	9000	11100	9000	9300	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	—	10800	—	—	11100	—	—	—	—	1800
11	Macchinista di 2ª cl. *b*)	8400	10500	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	9600	—	9900	—	—	10200	—	—	10500	—	—	1400
12	Macchinista di 3ª cl. *b*)	7800	9900	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	1200
12	Aiuto macchinista . . *b*)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1200
13	Capo squadra accudienti e manovali ad personam . . . . . *b*)	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
14	Accudiente ad personam . . . . *b*)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	1000

PERSONALE DELLA LINEA

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Supplemento di servizio attivo
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe . . . . *b)*	7500	9900	7500	7800	8100	—	8400	—	8700	—	9000	—	—	9300	—	—	9600	—	—	9900	—	—	1800
11	Sorvegliante della linea . *b)*	6900	9300	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1400
13	Capo sq. cantonieri . . . *b)*	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
15	Guardiano ad personam. *b)*	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	—	900
15	Cantoniere . . . . *b)*																							
—	Guardabarriere (donne) . .	4	5	(paga giornaliera in relazione al posto)																				

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio minimo	Stipendio massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Supplemento di servizio attivo
11	Capo guardia ad personam . . . . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	—	—	1400
13	Sottocapo guardia ad personam . . . . *b)*	6300	8100	6300	—	6600	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	—	1100
14	Guardia ad personam . . *b)*	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	—	1000

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ad intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																	Supplemento di servizio attivo
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	Capo tecnico superiore *a)*	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
6	Capo tecnico princip. *a)*	14700	17400	14700	15000	—	15600	—	—	16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	3000
7	Capo tecnico di 1ª cl. *a)*	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
8	Capo tecnico di 2ª cl. *a)*	12000	15000	12000	12300	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	15000	—	2200
9	Capo tecnico di 3ª cl. *a)*	10800	13800	10800	11100	—	11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	—	13800	—	2200
10 10	Sotto capo tecnico di 1ª classe . . . . *b)* Capo verificatore di 1ª classe ad personam *b)*	8700	11100	8700	9000	9300	—	9600	—	9900	—	10200	—	10500	—	10800	—	11100	—	—	1800
11 11	Sotto capo tecnico . . *b)* Capo verificatore ad personam . . . . . . *b)*	8400	9600	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	1400
12	Verificatore ad personam . . . . . . *b)*	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
13	Operaio di 1ª classe . *b)*	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
14	Operaio . . . . *b)*	5700	7800	5700	—	6000	—	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	—	7500	—	—	7800	1000
15	Aiutante operaio . . *b)*	5100	7200	5100	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900

PERSONALE DI MANOVALANZA

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati																					Supplemento di servizio attivo
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13	Capo squad. manovali *b*)	6300	8700	6300	—	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
15	Manovale . . . . . . *b*)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	—	—	900
—	Manovale (donna) . . *b*)	3300	4500	3300	—	3600	—	—	3900	—	—	4200	—	—	4500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Numero del grado	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati																	Supplemento di servizio attivo
		minimo	massimo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5 5	Comandante di 1ª cl. . a) Capo macchin. di 1ª cl. a)	16800	18000	16800	—	—	—	17400	—	—	—	18000	—	—	—	—	—	—	—	—	3700
6 6	Comandante di 2ª cl. . a) Capo macchin. di 2ª cl. a)	15300	17400	15300	15600	—	16200	—	—	16800	—	—	—	17400	—	—	—	—	—	—	3000
7 7	Ufficiale navale di 1ª cl. a) Ufficiale macc. di 1ª cl. a)	13800	16200	13800	14100	—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	16200	—	—	—	—	2200
8 8	Ufficiale navale di 2ª cl. a) Ufficiale macc. di 2ª cl. a)	11700	14700	11700	12000	—	12300	—	—	12900	—	—	13500	—	—	14100	—	—	14700	—	2200
9 9	Ufficiale navale di 3ª cl. a) Ufficiale macc. di 3ª cl. a)	10200	13200	10200	10500	—	10800	—	—	11400	—	—	12000	—	—	12600	—	—	13200	—	2200
11 11 11	Primo nostromo . . . b) Capo motorista . . . b) Capo elettricista . . . b)	8400	9600	8400	—	8700	—	9000	—	9300	—	—	9600	—	—	—	—	—	—	—	1400
12 12 12	Secondo nostromo . . b) Motorista di 1ª cl. . . b) Elettricista di 1ª cl. . . b)	7200	9300	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	8400	—	8700	—	—	9000	—	—	9300	1200
13 13 13	Motorista . . . . . . b) Elettricista . . . . . b) Carpentiere di 1ª cl. . b)	6600	8700	6600	—	6900	—	7200	—	7500	—	7800	—	8100	—	—	8400	—	—	8700	1100
14 14 14	Marinaio scelto . . . . b) Fuochista . . . . . . b) Carpentiere . . . . . b)	5400	7200	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	1000
15	Marinaio . . . . b)	5100	7200	5100	5400	—	5700	—	6000	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900
15	Carbonaio . . . . . . b)	5100	6900	5100	—	5400	—	5700	—	—	6000	—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	900

N. B. — Le persone d'equipaggio dei gradi 11 e 12 sono considerate sottufficiali

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO A-*bis*
(annesso all'art. 16)

PERSONALE NON DI RUOLO, SUSSIDIARIO

N. B. — Le paghe di cui al presente quadro vanno soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge [illegible] gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038; nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 232.

Ramo di servizio	QUALIFICA	Paga giornaliera		Classi di paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati										
		minima	massima	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Macchina	Aiuto macchinista	19,50	22 —	19,50	—	20 —	—	20,50	—	21 —	—	—	22 —	—
Stazioni	Manovratore Deviatore	16 —	18 —	16 —	—	16,50	—	17 —	—	17,50	—	18 —	—	—
Treni	Frenatore	15 —	17,50	15 —	—	15,50	—	16 —	—	16,50	—	17 —	—	17,50
Linea	Cantoniere	15 —	17 —	15 —	—	15,50	—	16 —	—	—	16,50	—	—	17 —
Tecnico, Operaio e di Manovalanza	Operaio di 1ª classe	19 —	21,50	19 —	—	19,50	—	20 —	—	20,50	—	21 —	—	21,50
	Operaio	16,50	19 —	16,50	—	17 —	—	17,50	—	18 —	—	18,50	—	19 —
	Aiutante operaio	15 —	17,50	15 —	15,50	—	16 —	—	16,50	—	17 —	—	—	17,50
	Manovale	15 —	17 —	15 —	—	15,50	—	16 —	—	—	16,50	—	—	17 —
Navi traghetto	Motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	19 —	21,50	19 —	—	19,50	—	20 —	—	20,50	—	21 —	—	21,50
	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	16 —	18 —	16 —	—	16,50	—	17 —	—	17,50	—	—	18 —	—
	Marinaio	15 —	17,50	15 —	15,50	—	16 —	—	16,50	—	17 —	—	—	17,50
	Carbonaio	15 —	17 —	15 —	—	15,50	—	16 —	—	—	16,50	—	—	17 —
	Cameriere	15 —	17,50	15 —	15,50	—	16 —	—	16,50	—	17 —	—	—	17,50
	Mozzo	10 —	11,50	10 —	—	10,50	—	—	11 —	—	—	11,50	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO *C*
(annesso all'art. 25)

TABELLA DELLE QUALIFICHE DI PRIMA ASSUNZIONE PER IL PERSONALE IN PROVA

UFFICI

Allievo ispettore
Segretario
Disegnatore
Assistente lavori
Alunno d'ordine
Aiutante disegnatore
Sorvegliante lavori
Inserviente

STAZIONI

Sotto capo
Alunno d'ordine
Guardasala

TRENI

Conduttore
Frenatore

MACCHINA

Capo deposito di 3ª classe
Aiuto macchinista (dagli allievi aiuto macchinisti)

LINEA

Sorvegliante della linea
Cantoniere

TECNICO-OPERAIO

Capo tecnico di 3ª classe
Sotto capo tecnico
Operaio
Aiutante operaio

MANOVALANZA

Manovale

NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista di 3ª classe
Motorista
Elettricista
Carpentiere
Fuochista
Marinaio
Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO *D*
(annesso all'art. 43)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio ....

NOTE INFORMATIVE
(a norma dell'art. 43 del Regolamento del personale)

del .... (..................)
(qualifica) (cognome e nome) (matricola)
nato il .... addetto al .... di ....
(data di nascita) (Ufficio a cui appartiene) (località)

	NOTE compilate dal superiore di cui alle colonne 3 e 6 del prospetto allegato all'articolo 43 del Regolamento del personale	NOTE rivedute dal superiore di cui alle colonne 4 e 7 del prospetto allegato all'articolo 43 del Regolamento del personale
1° Qualità (1) fisiche	....	....
1° Qualità (1) intellettuali	....	....
2° Condotta (2) in servizio	....	....
2° Condotta (2) fuori servizio	....	....
3° Diligenza (3)	....	....
4° Capacità (3)	....	....
5° Rendimento (3)	....	....
6° Coltura (4)	....	....
7° Benemerenze	....	....
8° Punizioni (5)	....	....
9° Attitudine al grado superiore (6)	....	....
10° Qualificazione (7)	....	....
	Data .... FIRMA DEL SUPERIORE	*Data* .... FIRMA DEL SUPERIORE ....

Qualificazione definitiva ....
(in seguito ad eventuale reclamo).

(Data)........................ IL..............................

(1) Buone - discrete - scadenti. — (2) Buona - cattiva. — (3) Moltissimo - molto - normale - poco - insufficiente. — (4) Vasta - soddisfacente - limitata. — (5) Indicare quelle che influiscono sul conferimento della qualificazione. — (6) Si o no. — (7) Ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO *E*
(annesso all'art. 43)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
FERROVIE DELLO STATO

Servizio ....

NOTE INFORMATIVE
(a norma dell'art. 43 del Regolamento personale)

del .... (..............)
(qualifica) (cognome e nome) (matricola)

nato il .... addetto al.................... di....................
(data di nascita) (impianto a cui appartiene) (località)

	NOTE compilate dal superiore di cui alla colon. 9 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale	NOTE rivedute dal superiore di cui alla colon. 10 del prospetto allegato all'art. 43 del Regolamento del personale
1º Qualità fisiche (1)	....	....
2º Condotta (2) in servizio	....	....
2º Condotta (2) fuori servizio	....	....
3º Diligenza (3)	....	....
4º Capacità (3)	....	....
5º Benemerenze	....	....
6º Punizioni (4)	....	....
7º Attitudine al grado superiore (5)	....	....
8º Qualificazione (6)	....	....
	Data .... FIRMA DEL SUPERIORE	*Data* .... FIRMA DEL SUPERIORE ....

Qualificazione definitiva ....
(in seguito ad eventuale reclamo).

(Data) .... IL ....

(1) Buone - discrete - scadenti. — (2) Buona - cattiva. — (3) Moltissimo - molto - normale - poco - insufficiente. — (4) Indicare quelle che influiscono sul conferimento della qualificazione. — (5) Si o no. — (6) Ottimo - distinto - buono - mediocre - cattivo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *F*
(annesso agli art. 43 e 46)

TABELLA RELATIVA ALLA COMPETENZA PER LA COMPILAZIONE E LA REVISIONE DELLE NOTE INFORMATIVE E PER LE DECISIONI SUI RELATIVI RICORSI
(vedi articoli 43 e 46)

ANNOTAZIONI

(1) Le note informative pei capi di questi uffici sono compilati dal capo del servizio e rivedute dal direttore generale. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(2) Provvede esclusivamente il capo di Gabinetto o della segreteria.

(3) Qualora il capo della segreteria sia agente ferroviario, alla compilazione e revisione delle note provvede esclusivamente il Sottosegretario di Stato. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(4) Per i capi di questi uffici provvedere esclusivamente il direttore generale. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(5) Per i capi di questi uffici le note informative sono compilate dal capo compartimento e rivedute dal direttore generale, sentito il capo del servizio. Sugli eventuali ricorsi decide il Ministro.

(6) Per le note informative provvede esclusivamente il capo del Compartimento o della delegazione.

(7) Purchè di grado non inferiore al 9º. In caso diverso le note informative sono compilate dal capo riparto e rivedute dal sostituto del capo del servizio.

(8) Purchè di grado non inferiore al 9º. In caso diverso le note informative sono compilate e rivedute rispettivamente dal capo riparto movimento (sentito il capo del riparto traffico nel caso previsto dalla chiamata (15) o dal capo riparto sezionale personale viaggiante.

(9) Per le officine, ove manchi il sostituto del capo dell'officina, le note informative per il personale dei gradi dal 7º al 10º sono compilate dal capo dell'officina, e rivedute dal sostituto del capo del servizio.

(10) Il personale d'ufficio di questi impianti agli effetti della compilazione e revisione delle note informative deve intendersi aggregato alle sezioni del servizio materiale e trazione.

(11) Purchè di grado non inferiore al 6º. In caso diverso le note informative sono compilate e rivedute dal capo della sezione.

(12) Movimento per i capi stazione; commerciale e del traffico per i capi gestione.

(13) A seconda del ramo di servizio nel quale gli agenti sono stati utilizzati durante l'anno. In caso di utilizzazione promiscua provvede il capo del riparto che ha avuto alla propria dipendenza l'agente per un periodo continuativo di oltre sei mesi, sentito il capo dell'altro riparto, altrimenti provvede il capo del riparto movimento, sentito il capo del riparto traffico.

(14) A seconda che le note informative siano state compilate dal capo del riparto movimento o dal capo del riparto traffico; e sentito il capo dell'altra sezione o dell'altro servizio in caso di utilizzazione promiscua.

(5) Sentiti rispettivamente il capo del riparto traffico o il capo della sezione commerciale e del traffico, quando ne sia il caso, in relazione alla qualifica ed alle mansioni disimpegnate dagli agenti.

N. B. — Per impianti non menzionati nella presente tabella e per le eventuali modificazioni di ordinamento, la competenza per la compilazione e revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi ricorsi è stabilita dal Ministro.

UFFICI CENTRALI

N. d'ordine 1	SERVIZI 2	Agenti dei gradi dal 2° al 7° – Superiore che compila le note 3	Agenti dei gradi dal 2° al 7° – Superiore che rivede le note 4	Agenti dei gradi dal 2° al 7° – Superiore che decide sui reclami 5	Agenti dei gradi dall'8° al 10° – Superiore che compila le note 6	Agenti dei gradi dall'8° al 10° – Superiore che rivede le note 7	Agenti dei gradi dall'8° al 10° – Superiore che decide sui reclami 8	Agenti dei gradi 11° ed inferiori – Superiore che compila le note 9	Agenti dei gradi 11° ed inferiori – Superiore che rivede le note 10	Agenti dei gradi 11° ed inferiori – Superiore che decide sui reclami 11
1	Uffici centrali dei servizi . .	Capo dell'Uff. Centrale (1)	Capo del Servizio	Direttore Generale	Capo della Sezione	Capo dell'Uff. Centrale	Capo del Servizio	Capo della Sezione	Capo dell'Uff. centrale	Capo del servizio
2	Ufficio trasporti militari . .	Id. (1)	Id.	Id.	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio	Id.	Sostituto del Capo dell'Uff.	Capo dell'Ufficio	Id.

UFFICI AUTONOMI AGGREGATI AL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

N. d'ordine 1	SERVIZI 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Gabinetto di S. E. il Ministro	(2)	(2)	Ministro	(2)	(2)	Ministro	(2)	(2)	Ministro
4	Segreteria di S. E. il Sottosegretario di Stato (3) . .	(2)	(2)	Ministro	(2)	(2)	Ministro	(2)	(2)	Ministro
5	Segreteria del Consiglio di Amministrazione	Capo dell'ufficio (4)	Direttore Generale	Ministro	Capo dell'Ufficio	Direttore Generale	Ministro	Capo dell'Ufficio	Direttore Generale	Ministro
6	Segreteria del Direttore Generale	Capo della Segreteria (4)	Direttore Generale	Ministro	Capo della Segreteria	Direttore Generale	Ministro	Capo della Segreteria	Direttore Generale	Ministro
7	Segreteria del Vice Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Direttore Generale	Ministro	Vice Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Vice Direttore Generale	Direttore Generale
8	Ufficio Centrale Dopolavoro	Capo dell'ufficio (4)	Direttore Generale	Ministro	Capo dell'Ufficio	Vice Direttore Generale	Direttore Generale	Capo dell'Ufficio	Vice Direttore Generale	Direttore Generale

UFFICI E IMPIANTI PERIFERICI

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°			Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe, i capi verificatori di 1ª classe a. p.)			Agenti dei gradi 11° e inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.)		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Uffici distaccati dei Servizi:									
	a) Uffici personale compartimentali.	Capo dell'Ufficio (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio	Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio
	b) Ispettorati sanitari .	Capo dello Ispettorato (5)	Id.	Id.	Capo dello Ispettorato	Capo dell'Ufficio Sanitario	Id.	Capo dello Ispettorato	Capo dell'Ufficio Sanitario	Id.
	c) Controlli prodotti . .	Capo dell'Ufficio (5)	Id.	Id.	Sostituto del Capo dell'Uff.	Capo dell'Ufficio	Id.	Capo del Riparto	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'ufficio
	d) Sezione contabilità prodotti	Capo della Sezione (5)	Id.	Id.	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione	Id.	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione	Capo del Servizio
	e) Riparti controllo cassa	(6)	(6)	Id.	Capo del Riparto (5)	Sostituto del Capo del Servizio	Id.	Capo del Riparto	Sostituto del Capo del Servizio	Id.
	f) Casse	(6)	(6)	Id.	Cassiere (5)	Id.	Id.	Cassiere	Id.	Id.
	g) Corpi ispettivi di ragioneria	(6)	(6)	Id.	Dirigente del Corpo ispettivo (5)	Id.	Id.	Dirigente del Corpo ispettivo	Id.	Id.
	h) Riparti approvvigionamenti	(6)	(6)	Id.	Capo del Riparto (5)	Id.	Id.	Capo del Riparto	Id.	Id.
	i) Uffici impianti elettrici e di segnalamento e Uffici elettrificazione:									
	Personale d'ufficio . . .	Capo dell'Ufficio (5)	Capo del Compartimento	Id.	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio	Id.	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°			Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.).			Agenti dei gradi 11° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Personale tecnico ed operaio	Capo dell'Ufficio	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio	Capo del Servizio	Capo del Riparto	Sostituto del Capo dell'Ufficio	Capo dell'Ufficio
	l) Uffici collaudi	Id. (5)	Id.	Id.	Capo dell'Uff. (5)	Sostituto del Capo del Servizio	Id.	Capo dell'Ufficio	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio
	m) Riparto navigazione di Messina:									
	Personale d'ufficio	Capo del Riparto navigazione (5)	Capo dell'Ufficio Navigazione	Id.	Capo del Riparto Navigazione	Capo dell'Ufficio Navigazione	Id.	Capo del Riparto	Capo dell'Ufficio Navigazione	Id.
	Personale esecutivo: Imbarcato	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Comandante titolare della nave	Capo del Riparto Navigazione	Id.
	Personale esecutivo: Sbarcato o su navi in disarmo — di coperta, ormeggiatore, di guardia ecc.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Dirigente nautico	Id.	Id.
	Personale esecutivo: Sbarcato o su navi in disarmo — di macchina e di officina	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Dirigente tecnico	Id.	Id.
9bis	Uffici dei Capi Compartimento o Delegazione	(6)	(6)	Direttore Generale	(6)	(6)	Direttore Generale	(6)	(6)	Direttore Generale
10	Sezioni compartimentali dei Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico . .	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Capo della Sezione	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Capo del Riparto sezionale e dell'Ufficio sezionale Contabilità (11)	Capo della Sezione	Capo del Servizio
11	Sezioni compartimentali del Servizio Lavori e Costruzioni:									
	Personale d'ufficio	Id.	Id.	Id.	Capo dell'Ufficio sezionale	Id.	Id.	Capo dell'Ufficio sezionale	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°			Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.).			Agenti dei gradi 11° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Personale tecnico ed operaio	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Capo dell'Ufficio Sezionale	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Capo del Riparto	Capo dell'Ufficio sezionale	Capo della Sezione
	Personale della linea . . 7 .	—	—	—	—	—	—	Id.	Capo del gruppo o sostituto del Capo della Sezione	Id.
12	Sezioni compartimentali del Servizio Materiale e Trazione	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Capo dell'Ufficio sezionale	Sostituto del Capo della Sezione	Id.
13	Officine Materiale e Trazione:									
	Personale di ufficio. . .	Capo della Officina (5)	Id.	Id.	Sostituto del Capo della Officina (9)	Capo della Officina	Id.	Capo del Riparto o dell'Ufficio amminist.vo	Sostituto del Capo dell'Officina	Capo della Officina
	Personale tecnico ed operaio	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Capo tecnico dirigente	Id.	Id.
14	Uffici di riparto:									
	a) Movimento	Capo della Sezione (5)	Id.	Id.	Capo del Riparto (11)	Capo della Sezione	Id.	Capo del Riparto	Capo della Sezio e	Capo del Servizio
	b) Traffico	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
	c) Materiale e trazione . .	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Sostituto del Capo della Sezione	Capo della Sezione
15	Magazzini, agenzie marittime e fabbriche di mattonelle	(6)	(6)	Id.	Id. (5)	Sostituto del Capo del Servizio	Id.	Dirigente dell'impianto (7)	Sostituto del Capo del Servizio	Capo del Servizio

N. d'ordine	IMPIANTI PERIFERICI	Agenti dei gradi dal 2° al 6°			Agenti dei gradi dal 7° al 10° (esclusi i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.).			Agenti dei gradi 11° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1ª classe, i conduttori capi di 1ª classe, i sorveglianti della linea di 1ª classe, i sotto capi tecnici di 1ª classe e i capi verificatori di 1ª classe a. p.		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11
16	Stazioni	Capo della Sezione (5) (12)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Capo del Riparto Movimento (11) o Capo del Riparto Traffico (11) (13)	Capo della Sezione Movimento o Capo della Sezione Commerciale e del Traffico (14)	Capo del Servizio Movimento o Capo del Servizio Commerciale e del Traffico (14)	Dirigente (8)	Capo del Riparto Movimento (15)	Capo della Sezione Movimento (15)
17	Depositi personale viaggiante	—	—	—	Capo del Riparto (11)	Capo della Sezione	Capo del Servizio	Dirigente (8)	Capo del Ripartosezionale personale viaggiante	Capo della Sezione
18	Depositi locomotive (10) . .	Capo della Sezione (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Id.	Id.	Id.	Capo deposito titolare	Capo del Riparto	Id.
19	Squadre di rialzo (10) . . .	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Capo tecnico dirigente o, se manchi, Capo del Riparto	Sostituto del Capo della Sezione	Id.
20	Posti distaccati di verifica, untura, pulitura veicoli, e rimesse locomotive	—	—	—	Id.	Id.	Id.	Capo del Riparto	Id.	Id.
21	Officine di Pontassieve:									
	Personale di ufficio	Capo della Officina (5)	Capo del Compartimento	Direttore Generale sentito il Capo del Servizio	Sostituto del Capo dell'officina	Capo della Officina	Id.	Sostituto del Capo dell'Officina	Sostituto del Capo della Officina	Capo dell'Officina
	Personale esecutivo	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Capo tecnico dirigente	Id.	Id.
22	Cantiere di Livorno	Capo dell'Ufficio Centrale	Id.	Id.	Capo dell'impianto	Capo dell'Ufficio centrale	Id.	Capo dell'impianto	Capo dell'impianto	Capo dell'Ufficio centrale

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO G.
(annesso agli art. 53 e 60)

TABELLA RELATIVA ALLE PROMOZIONI DI GRADO PER IL PERSONALE DI RUOLO ED ALLE MODALITÀ DA OSSERVARSI NEL CONFERIRLE

(Vedi art. dal 53 al 64)

a) Le nomine a Revisore vengono conferite agli agenti che dalle Commissioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la promozione di grado, siano riconosciuti in possesso delle occorrenti cognizioni ed attitudini;

b) Le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo previo esame di idoneità;

c) Gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento, alla qualifica, pari grado, di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio di inservienza, sia gli addetti alla ripartizione di documenti;

d) I Capi guardia ad personam, previo esame di idoneità, possono passare alla qualifica, dello stesso grado, di Aiutante, se riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento;

e) I limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI alla qualifica di: a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		PERSONALE DEGLI UFFICI				
A	1	Capo servizio	Capo servizio principale	—	—	—
A	1	Capo compartimento di 2ª classe	Capo compartimento di 1ª classe	—	—	—
A	2	Ispettore capo superiore	Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe	—	—	—
A	3	Ispettore capo	—	Ispettore capo superiore	—	—
A	3	Cassiere principale	—	—	—	—
A	4	Ispettore principale	—	Ispettore capo	—	—
A	4	Cassiere di 1ª classe	—	Cassiere principale	—	—
A	5	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore principale (1)	Ispettore principale (2)	—
A	5	Cassiere di 2ª classe	—	Cassiere di 1ª classe (1)	Cassiere di 1ª classe (2)	—
A	6	Ispettore di 2ª classe	—	—	Ispettore di 1ª classe (16)	—
B	6	Segretario capo	Cassiere di 2ª classe			
B	6	Segretario tecnico capo	—			
B	6	Disegnatore capo	—	Ispettore di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe.
B	6	Revisore capo	—			
A	7	Allievo ispettore	—	—	Ispettore di 2ª classe (16)	—
B	7	Segretario principale	—	Segretario capo (1)	Segretario capo (2)	
B	7	Segretario tecnico principale	—	Segretario tecn. capo (1)	Segretario tecn. capo (2)	
B	7	Disegnatore principale	—	Disegnatore capo (1)	Disegnatore capo (2)	
B	7	Revisore principale	—	Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	
B	8	Segretario di 1ª classe	—	Segretario principale (1)	Segretario pr.le (2)	Allievo ispettore (4)
B	8	Segretario tecnico di 1ª classe	—	Segretario tecn. pr.le (1)	Segretario tecn. pr.le (2)	
B	8	Disegnatore di 1ª classe	—	Disegnatore pr.le (1)	Disegnatore pr.le (2)	
B	8	Revisore	—	Revisore principale (1)	Revisore principale (2)	
B	8	Assistente lavori di 1ª classe	—	Segretario tecn. pr.le (1)	Segretario tecn. p.le (2)	

Segue: **PERSONALE DEGLI UFFICI**

Gruppo	Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI alla qualifica di: a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
B	10	Segretario	—	—	Segretario di 1ª cl. o Revis. (14)	—
B	10	Segretario tecnico	—	—	Segret. tecn. di 1ª cl. o Revis. (14).	—
B	10	Disegnatore	—	—	Disegnatore di 1ª cl. (14)	—
B	10	Assistente lavori	—	—	Assistente lav. di 1ª classe (14)	—
C	6	Applicato capo	—	Ispettore di 1ª classe	—	Ispett. di 1ª classe
C	7	Applicato principale	—	Applicato capo	—	Allievo ispettore (4) Segretario capo
C	8	Aiutante disegnatore principale	—	—	—	Allievo ispettore (4) Disegnatore principale
C	8	Aiutante assistente lavori principale	—	—	—	Allievo ispettore (4) Segretario tec. principale
C	8	Applicato di 1ª classe	—	Applicato principale (1)	Applicato principale (2)	Allievo ispettore (4) Segretario principale
C	10	Aiutante disegnatore di 1ª classe	—	—	Aiutante diseg. pr.le (14)	Disegnatore di 1ª classe
C	10	Aiutante assistente lavori	—	—	Aiut. ass. lav. pr.le (14)	Segretario tecn. di 1ª cl.
C	10	Applicato	—	—	Applicato di 1ª cl. (14)	Segretario di 1ª classe
d'ordine	11	Aiutante disegnatore	—	—	Aiut. disegn. di 1ª cl. (13)	—
d'ordine	11	Sorvegliante lavori	—	—	Aiut. ass. lavori (13)	Assistente lavori
d'ordine	11	Alunno d'ordine-Aiutante	—	—	Applicato (13)	—
d'ordine	11	Scrivana	—	Scrivana principale	—	—
subalterno	12	Commesso	—	Aiutante	—	Aiutante (6)
subalterno	12	Usciere capo	—	Aiutante	—	Aiutante (6)
subalterno	13	Usciere di 1ª classe	—	Commesso (1) Usciere capo (1)	Commesso (2) Usciere capo (2)	Aiutante (6) —
subalterno	14	Usciere	—	Usciere di 1ª classe (7)	Usciere di 1ª cl. (7)	—
subalterno	15	Inserviente	—	Usciere (7)	Usciere (7)	—

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			
	PERSONALE DELLE STAZIONI				
5	Capo stazione superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo stazione principale	—	Capo stazione superiore Ispettore di 1ª classe.	—	Ispettore di 1ª classe
6	Capo gestione principale	—	Ispettore di 1ª classe.	—	Ispettore di 1ª classe
7	Capo stazione di 1ª classe	—	Capo staz. princ. (1)	Capo staz. princ. (2)	
7	Capo gestione di 1ª classe	—	Capo gestione pr.le (1).	Capo gestione pr.le (2)	
7	Capo telegrafista di 1ª classe	—	Revisore capo (1)	Revisore capo (2)	Allievo ispettore (4)
8	Capo stazione di 2ª classe	—	Capo stazione 1ª cl. (1)	Capo stazione 1ª cl. (2)	
8	Capo gestione di 2ª classe	—	Capo gest. 1ª cl. (1)	Capo gest. di 1ª cl. (2)	
8	Capo telegrafista di 2ª classe	—	Capo teleg. di 1ª cl. (1)	Capo telegr. di 1ª cl. (2)	
9	Capo stazione di 3ª classe	—	—	Capo stazione di 2ª classe (10) (12)	
9	Capo gestione di 3ª classe	—	—	Capo gestione di 2ª classe (10) (12)	
9	Capo telegrafista di 3ª classe	—	—	Capo telegr. di 2ª classe (10) (12)	
10	Sottocapo	—	—	Capo staz. di 3ª cl. (15) Capo gest. di 3ª cl. (15) Capo teleg. di 3ª cl. (15)	
11	Aiutante	—	—	Sottocapo (13) (18)	
11	Alunno d'ordine	—	—		
12	Manovratore capo	—	—	—	
12	Deviatore capo	—	—	—	Aiutante
12	Guardamerci	—	Aiutante	—	
13	Capo squadra manovratori	—	—	—	Manovratore capo
13	Capo squadra deviatori	—	—	—	Deviatore capo
13	Guardasala	—	Guardamerci (10)	—	—
14	Manovratore	—	Capo sq. manovratori	—	—
14	Deviatore	—	Capo sq. deviatori	—	—

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			
	PERSONALE DEI TRENI				
7	Capo personale viaggiante principale	—	Revisore capo	—	Allievo ispettore (4)
7	Controllore viaggiante principale	—			
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe	—	Capo personale viagg. pr.le (1)	Capo pers. viaggiante pr.le (2)	
8	Controllore viaggiante di 1ª classe	—	Controll. viagg. p.le (1)	Contr. viagg. pr.le (2)	
9	Capo personale viaggiante di 2ª classe	—	Capo personale viaggiante 1ª classe (1)	Capo pers. viaggiante 1ª cl. (2)	—
9	Controllore viaggiante di 2ª classe	—	Controll. viagg. 1ª cl. (1)	Controll. viagg. 1ª cl. (2)	—
10	Capo personale viaggiante di 3ª classe	—	Capo personale viaggiante 2ª classe (1) (20)	Capo pers. viagg. 2ª classe (2) (20)	—
10	Controllore viaggiante di 3ª classe	—	Controllore viaggiante 2ª classe (1) (20)	Controllore viaggiante 2ª classe (2) (20)	—
10	Conduttore capo di 1ª classe	—	—	—	Capo pers. viagg. 3ª cl. , Controll. viagg. 3ª cl.
11	Conduttore capo	—	Conduttore capo 1ª classe (8)	Condutt. capo 1ª cl. (9)	Capo pers. viagg. 3ª cl. Controll. viag. 3ª cl.
12	Conduttore principale	—	Conduttore capo (8)	Conduttore capo (9)	Conduttore capo (21)
13	Conduttore	—	—	—	Conduttore principale
14	Frenatore	—	—	—	Conduttore
	PERSONALE DI MACCHINA				
5	Capo deposito superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo deposito principale	—	Capo deposito sup. Ispettore 1ª classe.	—	Ispettore di 1ª cl.
7	Capo deposito di 1ª classe	—	Capo deposito pr.le (1)	Capo deposito pr.le (2)	Allievo ispettore (4)
8	Capo deposito di 2ª classe	—	Capo depos. 1ª cl. (1)	Capo depos. 1ª cl. (2)	
9	Capo deposito di 3ª classe	—	Capo depos. di 2ª cl. (1)	Capo depos. di 2ª cl. (2)	—
10	Macchinista di 1ª classe	—	—	—	Capo deposito 3ª classe
11	Macchinista di 2ª classe	—	Macchinista 1ª cl. (8)	Macchinista 1ª cl. (9)	Capo deposito 3ª classe

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI alla qualifica di: a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
	Segue: PERSONALE DI MACCHINA				
12	Macchinista di 3ª classe	—	—	—	Macchinista di 2ª cl.
12	Aiuto macchinista	—	Macchinista di 3ª cl. (10)	—	
13	Capo squadra accudienti e manovali a. p.	—	—	—	Aiuto macchinista
14	Accudiente a. p.	—	Capo squadra manovali	—	
	PERSONALE DELLA LINEA				
10	Sorvegliante della linea di 1ª classe	—	—	—	Assistente lavori (5)
11	Sorvegliante della linea	—	Sorvegl. linea 1ª cl. (8)	Sorvegl. linea 1ª cl. (9)	
13	Capo squadra cantonieri	—	—	—	Sorvegliante linea
15	Guardiano a. p.	—	—	—	Capo sq. cantonieri
15	Cantoniere	—	—	—	
	PERSONALE DI VIGILANZA				
13	Sotto capo guardia a. p.	—	Capo guardia a. p.	—	—
14	Guardia a p.	—	Sottocapo guardia a. p.	—	—
	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO				
5	Capo tecnico superiore	—	Ispettore principale	—	—
6	Capo tecnico principale	—	Capo tecnico superiore Ispettore di 1ª cl.	— —	Ispettore di 1ª cl.
7	Capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico pr.le (1)	Capo tecn. pr.le (2)	Allievo ispettore (4)
8	Capo tecnico di 2ª classe	—	Capo tecn. di 1ª cl. (1)	Capo tecn. di 1ª cl. (2)	Allievo ispettore (4)
9	Capo tecnico di 3ª classe	—	Capo tecn. di 2ª cl. (1)	Capo tecn. di 2ª cl. (2)	—
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	—	Capo tecnico di 3ª classe (1) (17)	Capo tecnico di 3ª classe (2) (17)	Capo dep. di 3ª cl. (11)
10	Capo verificatori di 1ª classe a. p.	—	Capo tecnico di 3ª classe (1) (17)	Capo tecnico di 3ª classe (2) (17)	—

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI alla qualifica di: a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
	Segue: PERSONALE TECNICO ED OPERAIO				
11	Sotto capo tecnico	—	—	S. capo tecnico di 1ª classe (3) (16)	Capo dep. di 3ª cl. (11)
11	Capo verificatori a. p.	—	—	S. capo tecnico di 1ª classe (3) (16)	—
12	Verificatore a. p.	—	—	—	Sotto capo tecnico
13	Operaio di 1ª classe	—	—	—	Sotto capo tecnico Aiuto macchinista
14	Operaio	—	—	—	Sotto capo tecnico Aiuto macchinista Operaio di 1ª classe
15	Aiutante operaio	—	—	—	Aiuto macchinista Operaio
	PERSONALE DI MANOVALANZA				
13	Capo squadra manovali	—	Commesso	—	Aiuto macchinista
15	Manovale	—	Manovratore (19) Deviatore (19) Frenatore (10) Capo squadra manovali	—	Aiuto macchinista Guardasala Operaio
	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO				
5	Comandante di 1ª classe	—	Ispettore principale	—	—
5	Capo macchinista di 1ª classe	—	idem	—	—
6	Comandante di 2ª classe	—	Comandante di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
6	Capo macchinista di 2ª classe	—	Capo macch. di 1ª cl.	—	idem
7	Ufficiale navale di 1ª classe	—	Comandante di 2ª classe	—	Allievo ispettore (4)
7	Ufficiale macchinista di 1ª classe	—	Capo macch. di 2ª cl.	—	Allievo ispettore (4)
8	Ufficiale navale di 2ª classe	—	Ufficiale navale di 1ª classe (1)	Ufficiale nav. di 1ª classe (2)	Allievo ispettore (4)
8	Ufficiale macchinista di 2ª classe	—	Ufficiale macchinista di 1ª cl. (1)	Ufficiale macch. di 1ª classe (2)	Allievo ispettore (4)

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			

Segue **PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO**

Grado	QUALIFICA	a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
9	Ufficiale navale di 3ª classe	—	—	Ufficiale nav. di 2ª classe (12)	—
9	Ufficiale macchinista di 3ª classe	—	—	Ufficiale macch. di 2ª classe (12)	—
11	Primo nostromo	—	—	—	—
12	Secondo nostromo	—	Primo nostromo	—	Aiutante
11	Capo motorista	—	—	—	—
11	Capo elettricista	—	—	—	—
12	Motorista di 1ª classe	—	—	—	Capo motorista
12	Elettricista di 1ª classe	—	—	—	Capo elettricista
13	Motorista	—	—	—	Motorista di 1ª classe
13	Elettricista	—	—	—	Elettricista di 1ª classe
13	Carpentiere di 1ª classe	—	—	—	Sottocapo tecnico
14	Marinaio scelto	—	—	—	Secondo nostromo
14	Fuochista	—	—	—	Motorista
14	Carpentiere	—	Carpentiere di 1ª cl.	—	—
15	Marinaio	—	Marinaio scelto	—	—
15	Carbonaio	—	Fuochista (10)	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ANNOTAZIONI

(1) — In ragione di 2/3 dei posti vacanti.

(2) — In ragione di 1/3 dei posti vacanti.

(3) — Al raggiungimento dello stipendio minimo di questa qualifica.

(4) — Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera *b*) dell'art. 28.

(5) — Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera *c*) dell'art. 28.

(6) — Purchè muniti almeno della promozione dalla 5ª classe elementare o del certificato di compimento del corso elementare superiore.

(7) — In ragione di metà dei posti vacanti.

(8) — In ragione dei 3/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.

(9) — In ragione di 1/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica.

(10) — Previo esame di idoneità.

(11) — Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un anno.

(12) — Dopo quattro anni di anzianità nel grado.

(13) — Dopo sei anni di anzianità nel grado.

(14) — Dopo sette anni di anzianità nel grado.

(15) — Dopo cinque anni di anzianità nel grado.

(16) — Dopo due anni di anzianità nel grado.

(17) — Dopo almeno un anno di anzianità nel grado.

(18) — Purchè abbiano riportato tutte le prescritte abilitazioni al telegrafo, alle gestioni ed al movimento.

(19) — Purchè in possesso delle prescritte abilitazioni.

(20) — Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo personale viaggiante di 3ª classe o di Controllore viaggiante di 3ª classe.

(21) — Per i Conduttori principali che non posseggono l'abilitazione alla dirigenza dei convogli.

ALLEGATO G.-*bis*
(annesso all'articolo 17).

Tabella relativa ai passaggi da una ad altra qualifica per il personale non di ruolo, sussidiario, ed alle modalità da osservarsi.

QUALIFICA da	QUALIFICA a	*ANNOTAZIONI*
Operaio	Operaio di 1ª classe	Per esame di concorso interno
Aiutante operaio	Operaio	
Fuochista	Motorista	
Marinaio scelto	Carpentiere di 1ª classe	
Marinaio	Carpentiere	
Manovale	Frenatore	Per merito comparativo previo esame di idoneità
	Manovratore	Per merito comparativo purchè in possesso delle prescritte abilitazioni
	Deviatore	
Carpentiere	Carpentiere di 1ª classe	per merito comparativo
Marinaio	Marinaio scelto	idem
Carbonaio	Fuochista	idem
Mozzo	Marinaio	idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO I.
(annesso all'art. 60)

Tabella relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art. 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.

Manovratore capo
Deviatore capo
Guardasala
Capo personale viaggiante di 3ª classe
Controllore viaggiante di 3ª classe
Conduttore capo
Conduttore principale
Conduttore
Capo deposito di 3ª classe
Macchinista di 3ª classe
Aiuto macchinista
Sorvegliante della linea
Capo squadra cantonieri
Sotto capo tecnico
Operaio di 1ª classe
Operaio
Capo motorista
Capo elettricista
Secondo nostromo
Motorista di 1ª classe
Elettricista di 1ª classe
Motorista

(Capo motorista … Motorista: delle navi traghetto)

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

ALLEGATO L
(annesso all'art. 83)

Tabella relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
Personale dei treni Capo personale viaggiante principale Controllore viaggiante principale Capo personale viaggiante di 1ª, 2ª e 3ª classe Controllore viaggiante di 1ª, 2ª e 3ª classe *Personale di macchina* Capo deposito superiore Capo deposito principale Capo deposito di 1ª, 2ª e 3ª classe Capo squadra accudienti e manovali a. p. *Personale della linea* Sorvegliante della linea di 1ª classe Sorvegliante della linea Capo squadra cantonieri Guardiano a. p. *Personale di vigilanza* Capo guardia a. p. *Personale tecnico ed operaio* Sotto capo tecnico di 1ª classe Capo verificatori di 1ª classe a. p. Sotto capo tecnico Capo verificatori a. p. Verificatore a. p.	*Personale delle stazioni* Deviatore capo Manovratore capo Capo squadra deviatori Capo squadra manovratori Deviatore Manovratore *Personale dei treni* Conduttore capo di 1ª classe Conduttore capo Conduttore principale Conduttore Frenatore *Personale di macchina* Macchinista di 1ª classe Macchinista di 2ª classe Macchinista di 3ª classe Aiuto macchinista Accudiente a. p. *Personale della linea* Cantoniere *Personale di vigilanza* Sotto capo guardia a. p. Guardia a. p.

Segue: ALLEGATO L.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
Personale di manovalanza	*Personale tecnico ed operaio.*
Capo squadra manovali	Operaio di 1ª classe
	Operaio
	Aiutante operaio
Personale delle navi traghetto	*Personale di manovalanza*
Ufficiale navale di 1ª, 2ª e 3ª cl.	Manovale
Ufficiale macchinista di 1ª, 2ª e 3ª cl.	*Personale delle navi traghetto*
	Primo nostromo
	Secondo nostromo
	Marinaio scelto
	Marinaio
	Capo motorista
	Motorista di 1ª classe
	Motorista
	Fuochista
	Carbonaio
	Capo elettricista
	Elettricista di 1ª classe
	Elettricista
	Carpentiere di 1ª classe
	Carpentiere

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO M.
(annesso all'art. 103).

abella *relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale degli uffici (eccetto quello del grado 1°) e punibili con la censura, la multa, la sospensione dallo stipendio o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.* (*Vedi articoli* 103 e 104).

La presente tabella è applicabile anche al personale non di ruolo, sussidiario e straordinario, per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente Regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal Capo della Sezione compartimentale o dal Capo del Servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del Capo del Servizio o del Direttore Generale.

N.B. — Le modificazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie a questa tabella, anche per eventuali modificazioni di ordinamento, sono approvate con deliberazione del Ministro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI

SUPERIORI E AUTORITÀ che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti nei gradi				SUPERIORI E AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
	2°	3° e 4°	5° e 6°	7° o inferiori (1)	
Direttore Generale	Censura Sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni	Sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni	—	—	Ministro per gli agenti del grado 2° Direttore Generale per gli agenti dei gradi 3° e 4°
Capi dei Servizi	—	Censura	Sospensione dallo stipendio da undici a trenta giorni	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Direttore Generale
Capi dei Compartimenti (2)	—	Censura	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a trenta giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Direttore Generale
Capi degli Uffici dei Servizi centrali	—	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del servizio
Capi delle Sezioni compartimentali	—	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del servizio
Capi degli Uffici impianti elettrici e di segnalamento	—	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.	Capo del servizio

(1) Per gli Allievi ispettori (grado 7°) l'Autorità competente è quella prevista per gli agenti del grado 6°.
(2) Per gli agenti da loro direttamente dipendenti, compresi quelli dell'Ufficio personale compartimentale.

SUPERIORI E AUTORITÀ che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti dei gradi				SUPERIORI E AUTORITÀ che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104
	2°	3° e 4°	5° e 6°	7° e inferiori (1)	
Capi delle officine del materiale . .	—	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del Servizio
Capi degli Uffici personale compartimentali	—	—	—	Censura Multa	Capo compartimento
Capi degli Uffici distaccati dei Servizi centrali	—	—	—	Censura Multa	Capo del Servizio
Capi degli Uffici delle Sezioni compartimentali	—	—	—	Censura	Capo della Sezione compartimentale
Capi delle Sezioni dei Servizi centrali	—	—	—	Multa	Capo dell'ufficio del Servizio centrale
Capi dell'officina materiale fisso di Pontassieve e del cantiere iniezione legnami di Livorno	—	—	—	Censura Multa	Capo del Servizio
Capi dei Riparti Approvvigionamenti	—	—	—	Censura Multa	Capo del Servizio
Titolari dei Magazzini	—	—	—	Censura Multa	Capo del Riparto approvvigionamenti
Capo dell'Ufficio Navigazione . . .	—	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a dieci giorni Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del Servizio
Capo del Riparto Navigazione . . .	—	—	—	Censura Multa	Capo dell'Ufficio navigazione

(1) Per gli Allievi ispettori (grado 7°) l'Autorità competente è quella prevista per gli agenti del grado 6°.

NB. — Al personale d'ufficio addetto ai Depositi od alle Squadre di rialzo le punizioni possono essere inflitte rispettivamente dai Capi dei depositi o dai Capi tecnici titolari nei limiti indicati dalla Tabella Allegato N. per il personale esecutivo da essi dipendente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO N.
(annesso all'art. 103)

Tabella *relativa alla competenza disciplinare per le* ***mancanze*** *commesse* ***dal*** *personale esecutivo e punibili con la censura, la* ***multa****, o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a* ***dieci*** *giorni (Vedi articoli* 103 *e* 104).

Superiori e autorità che possono infliggere punizioni di cui all'articolo 103	Punizioni che possono essere inflitte	Superiori e autorità che decidono sui ricorsi di cui all'articolo 104
Capi delle Sezioni compartimentali; Capi degli Uffici impianti elettrici e di segnalamento; Capi delle Officine del materiale	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del Servizio
Capi Uffici elettrificazione, Capo dell'Officina materiale fisso di Pontassieve, Capo del Cantiere iniezione legnami di Livorno, Capi riparto approvvigionamenti, Capi magazzino titolari	Censura Multa	Capo del Servizio
Capi Riparto Movimento, Traffico, Materiale e Trazione, Lavori e Uffici impianti elettrici e di segnalamento	Censura Multa	Capo della Sezione compartimentale o dell'Ufficio impianti elettrici e di segnalamento
Capi stazione; Capi personale viaggiante; Capi deposito; Capi tecnici (1) — Titolari	Censura Multa	id.
Comitati di esercizio (2)	Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Direttore Generale

(1) Titolari delle squadre di rialzo e dei posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli

(2) Per gli agenti degli Uffici elettrificazione dell'Officina Materiale fisso di Pontassieve, del Cantiere iniezione legnami di Livorno, dei Riparti Approvvigionamenti, dei Magazzini e degli Uffici collaudi.

La presente tabella è applicabile anche al personale non di ruolo, sussidiario e straordinario, per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente regolamento del personale. Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal Capo della Sezione compartimentale o dal Capo del Servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del Capo del Servizio o del Direttore Generale.

N.B. — Le modificazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie a questa tabella, anche per eventuali modificazioni di ordinamento, sono approvate, con deliberazione del Ministro.

Superiori e autorità che possono infliggere punizioni di cui all'articolo 103	Punizioni che possono essere inflitte	Superiori e autorità che decidono sui ricorsi di cui all'articolo 104
Capo dell'Ufficio Navigazione . . .	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a dieci giorni	Capo del Servizio
Capo del Riparto Navigazione . . .	Censura Multa	Capo dell'Ufficio Navigazione
Comandante di nave in servizio fuori dello Stretto	Censura Multa	Capo dell'Ufficio Navigazione

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102637) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 2 —